SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 746-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE TONUTTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FOSSA, FERRALASCO, MINNOCCI, DALLE MURA e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1977

Integrazione delle leggi 27 ottobre 1969, n. 810, e 28 gennaio 1974, n. 58, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova

---

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La 8ª Commissione ha affrontato l'esame del disegno di legge n. 746, d'iniziativa dei senatori Fossa ed altri, nel mese di aprile dello scorso anno. In quella occasione, pur decidendo di rinviare l'esame per la mancanza della copertura dell'onere previsto (in questo confortata anche dal parere della Commissione bilancio) la Commissione affrontò il problema della costruzione dei bacini di carenaggio nel quadro più vasto della situazione europea e mondiale, situazione che ha fatto emergere un rapporto sbilanciato tra offerta e domanda, ed in relazione allo stato delle iniziative in atto in Italia. In quella circostanza è stata sottolineata la necessità che il problema fosse affrontato nella sua globalità, non tanto per rivedere decisioni già prese, quanto per precisare concretamente le modalità ed i tempi di attuazione in relazione anche alle notevoli risorse richieste per il completamento del programma.

Oltre infatti alla situazione del superbacino galleggiante di Genova (per navi fino a 350.000 t.p.l.), esisteva il problema del superbacino di Trieste (ridimensionato in corso di opera da 250.000 a 150.000 t.p.l.), del bacino in muratura di Palermo (per navi fino a 150 mila t.p.l.) e del superbacino di carenaggio in muratura di Napoli (delle dimensioni analoghe a quelle di Genova). Oltre a queste iniziative, era in fase di ultimazione il superbacino in muratura di Palermo (per navi fino a 400.000 t.p.l.), assistito però da finanziamenti regionali.

La situazione dei lavori dei quattro bacini assistiti da contributi statali poteva e può essere così riassunta: bacino di Genova: avanzamento dei lavori pari al 55 per cento, finanziamenti a carico dello Stato 28.800 milioni; bacino di Trieste: avanzamento dei lavori pari al 40 per cento, finanziamenti a carico dello Stato 17.600 milioni; bacino di Palermo: lavori non iniziati, finanziamenti a carico dello Stato 17.300 milioni; bacino di Napoli: lavori non iniziati, finanziamenti a carico dello Stato 12 miliardi ai quali si devono aggiungere 18.800 milioni a carico della Cassa del Mezzogiorno.

Da questa situazione è risultata evidente — come è stato sottolineato dalla Commissione al momento del primo esame del disegno di legge Fossa — la necessità di una chiara posizione del Governo non solo per quanto riguarda il completamento delle opere già iniziate, per consentire di raggiungere gli obiettivi prefissati al momento dell'effettivo inizio dei lavori e per non vanificare le spese finora sostenute che sarebbero restate e resterebbero del tutto improduttive, ma anche per quanto riguarda il completamento del programma iniziale (vedi bacini di Napoli e di Palermo) per il quale esistevano precisi impegni legislativi.

La risposta del Governo, al momento in cui la Commissione ha ripreso l'esame del disegno di legge n. 746, è stata empirica nel senso che, con la presentazione di emendamenti, lo stesso Governo ha dato una risposta al problema del completamento delle opere dei bacini di Genova e di Trieste, nel mentre — di fronte tra l'altro al fatto della perenzione degli stanziamenti relativi al bacino di Napoli (perenzione che si è verificata con il 31 dicembre 1978) — non è stato in grado di precisare la propria posizione nei confronti delle prospettive della costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli e di Palermo.

Gli emendamenti presentati dal Governo, che hanno di fatto modificato l'iniziale disegno di legge Fossa e che, approvati dalla Commissione, formano il nuovo testo del disegno di legge, prevedono lo stanziamento della somma di lire 34.850 milioni a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per il completamento della costruzione del superbacino di carenaggio e delle opere complementari e lo stanziamento di 20.100 milioni a favore della società Arsenale Triestino-San Marco per il completamento della costruzione, nel porto di Trieste, del bacino di carenaggio fisso e di opere complementari.

Gli importi indicati, che si aggiungono a quelli finora stanziati con leggi precedenti, saranno corrisposti con le modalità già in atto, in particolare con la legge n. 58 del 28 gennaio 1974, e coprono l'80 per cento delle maggiori spese necessarie restando l'altro 20 per cento a carico degli enti concessionari.

Per il 1979 l'importo indicato sarà stanziato in ragione di lire 5.000 milioni (rispettivamente 3.000 milioni per Genova e 2.000 per Trieste) nel bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici e sarà coperto con la corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per il 1979 riguardante provvedimenti legislativi in corso. Le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi saranno indicate dalla legge finanziaria nel quadro della previsione pluriennale di spesa.

Nel momento in cui la Commissione ha approvato il nuovo testo del disegno di legge n. 746 da sottoporre all'esame dell'Assemblea, la stessa Commissione ha sottolineato (come ho già ricordato) la necessità di una chiara posizione del Governo sulle prospettive della costruzione dei bacini di Napoli e di Palermo. Nel mentre per il bacino di Palermo restano ancora in vigore gli stanziamenti della legge 27 dicembre 1973, n. 927, e pertanto l'attuazione o meno del bacino non è condizionata dal venir meno degli impegni finanziari dello Stato, per quanto riguarda Napoli invece l'avvenuta perenzione, con il 31 dicembre 1978, degli stanziamenti previsti dalla legge 10 luglio 1969, n. 470, vanifica di fatto tutto il complesso e sofferto lavoro preparatorio fin qui svolto.

Dopo anni di discussione sull'ubicazione ottimale dell'opera, ubicazione recepita poi da apposita variante del Piano regolatore del porto di Napoli e dopo l'espletamento di tutte le formalità preliminari da parte dello Stato, nell'ottobre del 1977 è stato trasmesso agli organi competenti il progetto di massima dell'opera e tale progetto, in data 18 novembre 1977, è stato ritenuto meritevole di approvazione in linea tecnica dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici col suggerimento — in relazione all'accertata sovrabbondanza di superbacini — di sottoporre al CIPE la questione relativa all'eventuale ridimensionamento dell'opera. Il finanziamento della spesa eccedente lo stanziamento disposto con la legge 470 del 1969, è stato affrontato con l'intervento della Cassa del Mezzogiorno nel quadro del programma relativo alla portualità napoletana.

Ora per poter dare la possibilità di un esame realistico della fattibilità del bacino di carenaggio di Napoli è necessario mantenere in vigore gli stanziamenti già fatti con la legge n. 470 del 1969. In questo senso la Commissione ha incaricato il relatore di proporre all'Assemblea un articolo aggiuntivo al disegno di legge n. 746.

La Commissione pertanto, nel momento in cui chiede l'approvazione del nuovo testo del disegno di legge n. 746, che affronta in termini definitivi il completamento dei lavori, già in avanzato stato di attuazione, dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste, con la presentazione dell'emendamento per mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1980 gli stanziamenti già decisi per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli, sottopone al Governo il problema di una definitiva decisione nell'attuazione del programma iniziale riguardante la costruzione dei bacini di carenaggio, con particolare riferimento alle realizzazioni previste nel Meridione.

TONUTTI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge n. 746

12 aprile 1978

La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere contrario in quanto, allo stato, la clausola di copertura proposta non può in alcun modo ritenersi valida.

Infatti, a prescindere dalla considerazione che la copertura andrebbe riferita all'esercizio 1978, essendo il 1977 ormai chiuso, si fa rilevare che la copertura viene ottenuta ricorrendo ad un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (capitolo 7529) che per il 1978 reca una competenza di 25 miliardi, rapportata alla precedente autorizzazione di spesa contenuto nella legge n. 366 del 1974: pertanto su tale capitolo non v'è capienza per accogliere la maggiore spesa proposta.

BOLLINI

b) su emendamenti

30 gennaio 1979

La Commissione bilancio e programmazione, esaminati gli emendamenti proposti dal Governo, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione che il secondo comma dell'articolo 1 venga riformulato nel seguente modo:

« L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1979. L'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria ».

Anche il secondo comma dell'articolo 2 deve conseguentemente essere così riformulato:

« La somma indicata nel comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1979. L'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria ».

Tali modifiche hanno la funzione di ricondurre la previsione pluriennale di spesa all'interno dei criteri stabiliti dall'articolo 18 della legge n. 468 del 1978 che, come è noto, ha riformato la contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

BOLLINI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Integrazione delle leggi 27 ottobre 1969, numero 810, e 28 gennaio 1974, n. 58, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Genova la somma di lire 55.900 milioni per il completamento della costruzione del superbacino di carenaggio del porto di Genova e delle opere complementari.

L'importo indicato sarà stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 13.975 milioni rispettivamente per gli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980.

Art. 2.

Avuto riguardo alle disposizioni della legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, raccolte nel testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, le quali abilitano l'Ente alla progettazione ed esecuzione delle opere portuali ed alla direzione e sorveglianza dei relativi lavori, sotto l'osservanza della legge sui lavori pubblici e della legge di contabilità dello Stato, la somma di cui all'articolo 1 sarà accreditata al Consorzio predetto sulla contabilità speciale istituita a suo nome presso la sezione di tesoreria provinciale di Genova.

Art. 3.

I prelievi dalla contabilità speciale di cui al precedente articolo 2 saranno effettuati mediante ordinativi del Consorzio in base

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Finanziamenti integrativi per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e di Trieste

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Genova la somma di lire 34.850 milioni per il completamento della costruzione del superbacino di carenaggio del porto di Genova e delle opere complementari.

L'importo indicato nel comma precedente sarà stanziato nel bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.000 milioni per il 1979. L'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale Triestino-San Marco un ulteriore contributo di lire 20.100 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento della costruzione, nel porto di Trieste, di un bacino di carenaggio fisso e di opere complementari.

La somma indicata nel comma precedente sarà stanziata nel bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per il 1979. L'indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi considerati dal bilancio pluriennale è rinviata alla legge finanziaria.

Art. 3.

Gli importi indicati nei precedenti articoli 1 e 2 si aggiungono a quelli stanziati con la legge 28 gennaio 1974, n. 58, e con il decreto-

(Segue: *Testo dei proponenti*)

agli stati di avanzamento dei lavori i cui importi saranno maggiorati dell'1,25 per cento per spese di direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudazione; detti stati di avanzamento dovranno essere vistati dal revisore tecnico rappresentante del Ministero dei lavori pubblici presso il Consorzio.

Il Consorzio dovrà presentare al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle opere marittime - il rendiconto finale al fine dei riscontri previsti dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il Consorzio presenterà i rendiconti a discarico delle somme pagate mediante ordinativi sulla contabilità speciale di cui al precedente articolo. Detti rendiconti non dovranno essere inferiori a lire 500 milioni e non superiori a lire 1.500 milioni. Tali rendiconti saranno trasmessi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici e all'ufficio di controllo della Corte dei conti presso il citato Ministero, applicando le modalità di cui agli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

Art. 5.

La costruzione del superbacino di carenaggio e delle sue pertinenze nel porto di Genova rientra, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, fra le operazioni di cui all'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e saranno corrisposti, rispettivamente, al Consorzio autonomo del porto di Genova e alla società Arsenale Triestino - San Marco, secondo le modalità stabilite dalle predette leggi.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 6.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 13.975 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 7529 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Identico.